



Confservizi C I S P E L Sardegna

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI

Il Sindacato d'Impresa dei Servizi Pubblici

STATUTO

DELLA

CONFSERVIZI-CISPEL

SARDEGNA

INDICE

TITOLO 1 – Denominazione, sede, scopo e rappresentanza

Art. 1:	DENOMINAZIONE E SEDE	Pag. 3
Art. 2:	SCOPO	Pag. 3
Art. 3:	RAPPRESENTANZA	Pag. 4
Art. 4:	ADESIONI	Pag. 4

TITOLO 2 – Imprese ed enti associati

Art. 5:	OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.....	Pag. 5
Art. 6:	SANZIONI	Pag. 5
Art. 7:	CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE	Pag. 5

TITOLO 3 – Organi Confservizi-CISPEL Sardegna

Art. 8:	ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE	Pag. 6
Art. 9:	ASSEMBLEA.....	Pag. 7
Art. 10:	CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA.....	Pag. 8
Art. 11:	VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA.....	Pag. 8
Art. 12:	UFFICIO DI PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA	Pag. 8
Art. 13:	ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA	Pag. 9
Art. 14:	GIUNTA ESECUTIVA.....	Pag. 9
Art. 15:	ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA.....	Pag. 9
Art. 16:	PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA	Pag. 10
Art. 17:	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	Pag. 10
Art. 18:	IL TESORIERE	Pag. 11
Art. 19:	IL DIRETTORE GENERALE	Pag. 11
Art. 20:	COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	Pag. 11

TITOLO 4 – Patrimonio, bilancio e conto consuntivo

Art. 21:	PATRIMONIO	Pag. 12
Art. 22:	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.....	Pag. 12
Art. 23:	BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO	Pag. 12

TITOLO 5 – Modificazione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 24:	MODIFICAZIONI STATUTARIE	Pag. 12
Art. 25:	SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE	Pag. 12

TITOLO 1

Denominazione – Sede – Scopo - Rappresentanza

Articolo 1 – Denominazione e sede

A norma dell'articolo 36 del C.C. è costituita l'Associazione Sarda delle Imprese e degli Enti di Gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali, con un ruolo di rappresentanza rivolta a tutti i servizi di interesse pubblico territoriale gestiti o gestibili in forma di Impresa.

L'Associazione regionale è denominata "CONFSERVIZI-CISPEL Sardegna" con sede in Cagliari, che d'ora in poi, per brevità, è denominata "Associazione regionale".

L'Associazione regionale è dotata d'autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.

L'Associazione regionale può, per ragioni di opportunità organizzativa, coordinare, nelle forme e nei modi che non siano in contrasto con il presente Statuto, la propria attività con quella di altre Associazioni Regionali.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione Regionale, senza fine di lucro, persegue le seguenti finalità:

a) agisce presso la Regione Sardegna e gli altri Enti di carattere regionale o articolazione di Enti Nazionali con particolare riferimento agli studi, alle proposte, alla pianificazione, alla legislazione, ai programmi di intervento e di finanziamento relativi ai servizi gestiti dalle stesse Imprese ed Enti associati;

b) interviene presso tutti gli Enti ed organismi pubblici e privati che operano all'interno del territorio Regionale;

c) promuove l'emanazione di norme legislative e regolamenti di competenza regionale riferenti direttamente o indirettamente ai servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali, alle Associazioni e alle Fondazioni che abbiano come finalità le attività socio-culturali, e l'adeguamento di quelle vigenti;

d) sviluppa i rapporti e le iniziative necessarie per l'elaborazione della strategia e delle politiche relative ai servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali coordinandosi allo scopo, con le Associazioni Regionali rappresentative degli Enti Locali, attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci;

e) intrattiene rapporti con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private su tutte le materie che interessano direttamente o indirettamente l'attività delle Imprese e degli Enti associati; promuove attività di formazione professionale, assistenza e consulenza sia direttamente che indirettamente, anche attraverso forme associative;

f) collabora con la CONFSERVIZI – CISPEL e le sue Federazioni nazionali per l'assolvimento dei loro fini istituzionali con particolare riferimento a tutto ciò che ha attinenza alle problematiche di interesse regionale, formula proposte alla CONFSERVIZI ed alle Federazioni Nazionali su ogni altro problema di interesse generale per i Servizi Pubblici Locali;

g) svolge opera di servizio e di supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico ed economico-finanziario alle imprese associate e, a richiesta, agli Enti Locali per la gestione di servizi da loro gestiti direttamente;

- h) promuove, in accordo con la CONF SERVIZI - CISPEL e le sue Federazioni nazionali, la consultazione preventiva degli associati relativamente al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti;
- i) assiste le imprese associate nell'applicazione coerente dei contratti e dell'attività sindacale aziendale; assiste gli associati in ogni loro attività ritenuta utile e confacente all'interesse dei servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali;
- j) coordina ogni attività utile ai propri Associati o agli Enti Locali, di natura legale, normativa, tecnica, scientifica, economica, finanziaria, fiscale;
- k) esplica eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalla CONF SERVIZI - CISPEL, dalle Federazioni Nazionali, dai singoli Enti o Aziende Associate.
- l) può, per il raggiungimento dell'oggetto associativo, partecipare ad altre associazioni o società.

Articolo 3 - Rappresentanza

1. L'Associazione Regionale rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale e strumentali associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo, l'Associazione regionale potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, diretti alla ripartizione delle competenze al fine di garantire agli associati un sistema unitario e armonico di rappresentanza.
3. L'Associazione regionale potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle Imprese ed Enti associati.
4. L'Associazione regionale può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle Imprese ed associati.

TITOLO 2 Imprese ed Enti Associati

Art. 4 – Adesioni

All'Associazione regionale possono aderire le Imprese, gli Enti Locali, gli Enti pubblici e privati che gestiscono servizi pubblici in Sardegna, le Associazioni e le Fondazioni che abbiano come finalità le attività della cultura, dello spettacolo, dello sport e del turismo.

L'accoglimento delle domande di ammissione degli Enti e delle Imprese di proprietà e/o a partecipazione degli Enti locali a far parte dell'Associazione Regionale è deliberata dalla Giunta dell'Associazione Regionale con il parere favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti.

L'ammissione a far parte dell'Associazione Regionale è deliberata dalla Giunta Esecutiva.

L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo articolo 5), il versamento di una quota associativa determinata annualmente dagli organi statutari.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.

Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico dei rispettivi associati.

Nella domanda di adesione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda.

Art. 5 - Obblighi degli Associati

L'adesione all'Associazione Regionale comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che l'Associazione Regionale, ritenesse utili ai fini del conseguimento dei loro scopi;
- d) la corresponsione del contributo annuo, determinato dalla Giunta secondo i criteri approvati dall'Assemblea, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno;
- e) la corresponsione dei contributi straordinari eventualmente richiesti per intraprendere specifiche iniziative;
- f) l'adesione all'Associazione Regionale va rinnovata di triennio in triennio e si ritiene tacitamente prorogata per un ulteriore triennio, quando non pervenga formale disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il primo semestre dell'ultimo anno del triennio.

Art. 6 - Sanzioni

1. Gli associati che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione Regionale;
- b) sospensione dal diritto alla prestazione istituzionale della Associazione;

2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 5) punto d), sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate dall'Assemblea straordinaria convocata su proposta della Giunta Esecutiva, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Art. 7 – Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi prima della scadenza del triennio.

b) per recesso.

Il recesso è consentito alle Imprese ed agli Enti dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

c) per decadenza.

La decadenza consegue allo scioglimento della impresa o dell'Ente aderente.

d) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione.

L'esclusione è proposta dalla Giunta Esecutiva all'Assemblea convocata in via straordinaria ed è deliberata col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, viste le controdeduzioni scritte richieste all'Associazione entro trenta giorni dalla contestazione formulata dal suo Presidente

Contro l'esclusione è ammesso ricorso dall'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO 3

Organi CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le spese ed eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute e per lo svolgimento di missioni sono a carico dell'Associazione secondo criteri stabiliti dalla Giunta.

Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti delle imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse dall'Associazione Regionale sono a carico delle imprese e degli Enti di provenienza.

Degli organi dell'Associazione Regionale possono far parte soltanto Amministratori di Enti e di Imprese Associate, come da Art. 4 comma 1.

La decadenza dall'incarico di Amministratore ricoperto presso l'impresa associata comporta l'automatica decadenza degli organi dell'Associazione.

Alla sostituzione dell'amministratore decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea.

Gli organi dell'Associazione hanno durata di quattro anni e scadono con l'Assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo.

La Giunta può, in casi particolari, proporre all'Assemblea la proroga degli Organi dell'Associazione per un massimo di 6 mesi.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione Regionale è costituita dalle Imprese ed Enti associati, come da Art. 4 comma 1, che possono delegare:

- i Presidenti, i rappresentanti legali ed i componenti dei Consigli di Amministrazione degli associati;
- gli Assessori, o loro delegati, delle Amministrazioni che gestiscono in economia i servizi;

Ai soci (siano essi Enti pubblici o aziende) sulla base della quota associativa versata è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

Versamenti		Voti	N° massimo delegati -
fino a € 500,00		1	1
da € 500,01	a € 1.100,00	2	1
da € 1.100,01	a € 2.600,00	5	2
da € 2.600,01	a € 3.600,00	7	2
da € 3.600,01	a € 4.600,00	9	3
da € 4.600,01	a € 6.200,00	12	3
da € 6.200,01	a € 7.500,00	15	3
da € 7.500,01	a € 9.300,00	18	4
da € 9.300,01	a € 13.000,00	20	4
da € 13.000,01	a € 18.000,00	25	4
da € 18.000,01	a € 23.000,00	30	4
oltre € 23.000,00		35	4

Ai Comuni associati, sulla base del contributo annuale versato direttamente all'Associazione Regionale, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

Abitanti		Quota	Voti	N. massimo delegati
fino a 1.000		€ 200,00	1	1
da 1.001	a 3.000	€ 250,00	1	1
da 3.001	a 5.000	€ 500,00	1	1
da 5.001	a 10.000	€ 700,00	2	1
da 10.001	a 30.000	€ 1000,00	2	1
da 30.001	a 50.000	€ 1500,00	5	2
oltre 50.000		€ 2000,00	5	2

Hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa dovuta alla CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese associate.

Ogni delegato ha facoltà di trasferire la propria delega, con i relativi voti, ad altro delegato della Regione; ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.

I componenti Sardi della Giunta Esecutiva e il Consiglio direttivo della CONF SERVIZI - CISPEL e delle Federazioni Nazionali, gli ex Presidenti di CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna, i componenti la Giunta

Esecutiva ed i Sindaci Revisori in carica, se non costituenti l'Assemblea partecipano a questa senza diritto di voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche i Direttori ed i Dirigenti delle Imprese associate sulla base di criteri definiti congiuntamente dalla Giunta Esecutiva e dal Comitato Tecnico - Scientifico dei Direttori.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea per la nomina degli Organi Esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti le imprese e gli enti associati rappresentanti almeno un quarto dei voti Assembleari.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del conto consuntivo.

L'Assemblea è, inoltre, convocata di norma ogni 6 mesi per discutere e deliberare sulla politica e sulla attività di competenza dell'Associazione.

L'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo è convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera o posta elettronica o fax, inviata agli enti ed alle imprese associate almeno 20 giorni prima, nella quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'Assemblea ed argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche telegraficamente o via fax, almeno dieci giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste dal comma precedente.

L'Assemblea prevista dal comma 2 del presente articolo può essere invece convocata con le normali modalità di convocazione degli organi esecutivi.

Art. 11- Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti Assembleari.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è legalmente costituita quando i delegati presenti dispongono di almeno un quarto dei voti Assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.

Le deliberazioni concernenti:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione dovranno essere comunque prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese e degli enti associati nel primo caso; col voto favorevole dei tre quarti nel secondo caso.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le nomine di persone possono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 12 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina: un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da due delegati per la verifica delle deleghe; due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario dell'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea dovrà essere inviato in copia alle imprese ed agli enti associati alla CONFSERVIZI-CISPEL Sardegna ed alle Federazioni nazionali.

Art. 13- Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione. In particolare, competono all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) la nomina del Presidente dell'Associazione;
- c) la nomina della Giunta Esecutiva;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, di eventuali iniziative specifiche per la realizzazione delle quali sia richiesta una contribuzione straordinaria. Detta approvazione avverrà in sede di Assemblea Ordinaria;
- f) la determinazione dei contributi straordinari, eventualmente da richiedere per intraprendere iniziative specifiche;
- g) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.

Art. 14 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva di CONFSERVIZI-CISPEL Sardegna è composta da 9 persone compresi il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere.

Alle riunioni di Giunta partecipano senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta al mese, comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richiedano almeno 3 dei suoi membri.

Delle riunioni di Giunta viene redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 15 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- b) promuove ed approva attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- c) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;

- d) fissa le modalità per la gestione economica - finanziaria;
- e) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- f) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) nomina - fra i propri componenti e su proposta del presidente - il Vice Presidente o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Coordinatori delle Commissioni di Lavoro;
- h) costituisce - su proposta dei rispettivi Coordinatori - le Commissioni di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle imprese e degli Enti associati nonché di esperti dei vari settori;
- i) approva i Regolamenti per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti gli organi dell'associazione e al Direttore Generale;
- j) nomina i rappresentanti della Associazione presso Enti, organizzazioni e società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle imprese e degli enti associati;
- k) nomina il Direttore Generale;
- l) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa;
- m) decide sulle domande di ammissione dei soci;
- n) riceve, valuta e delibera su iniziative specifiche da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- o) riceve, valuta e delibera su istanze presentate dalle Commissioni di Lavoro.

I Componenti la Giunta Esecutiva si intendono automaticamente decaduti dopo assenza ingiustificata tre riunioni consecutive.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico - sindacale e legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In particolare il Presidente:

- a) provvede l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- b) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; convoca e presiede la Giunta Esecutiva; esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica della stessa alla sua prima riunione utile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle proprie attribuzioni.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico - finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.

Nella sua prima riunione, tra i propri componenti effettivi, nomina il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea; il Presidente, senza diritto di voto, partecipa anche alle sedute della Giunta Esecutiva.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti.

Egli, insieme al Direttore Generale ed agli uffici competenti, elabora le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità del bilancio di previsione.

Art. 19 - Il Direttore Generale

Agli Uffici dell'Associazione è preposto un direttore generale nominato dalla Giunta Esecutiva.

Il direttore generale cura il buon andamento degli uffici, attua le decisioni emanate dagli organi associativi, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

Egli ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari. Tiene i contatti con le Commissioni di Lavoro, partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico e Scientifico con funzioni di Segretario.

Di concerto con la Presidenza, intrattiene rapporti con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private su tutte le materie che interessano direttamente o indirettamente l'attività delle Imprese e degli Enti associati;

Art. 20- Comitato Tecnico - Scientifico

La Giunta Esecutiva, su proposta dei Direttori Generali delle imprese e degli enti associati nomina tra loro un Comitato Tecnico - Scientifico per l'approfondimento delle problematiche relative alla gestione dei servizi pubblici locali e per la predisposizione di studi e di proposte necessarie ad una efficace opera di direzione della Giunta e dell'Assemblea di CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna.

I Componenti di detto Comitato possono partecipare - senza diritto di voto - all'Assemblea dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da 5 persone che, tra loro, nominano un Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente dell'Associazione e/o il Coordinatore della Commissione di Lavoro competente per l'argomento trattato.

TITOLO 4

Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.

Art. 22 - Gestione economica e finanziaria

Alle spese correnti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi annuali ordinari versati direttamente dagli Enti Associati alla CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna;
- b) contributi annuali ordinari e/o straordinari derivanti dalle quote associative degli enti soci versati alle federazioni ed alla CONF SERVIZI;
- c) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- d) eventuali contributi straordinari;
- e) proventi derivanti dall'attività di servizio o di consulenza prestati, anche ai sensi dell'art. 2, lett. g) del presente statuto.
L'esercizio annuale decorre dal I gennaio.

Art. 23 - Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporsi all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea, devono essere corredati dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il conto consuntivo sarà presentato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I documenti sopra indicati saranno rinviati alle imprese associate aderenti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

TITOLO 5

Modificazione dello statuto e scioglimento dell'associazione

Art. 24- Modificazioni Statutarie

Le modificazioni dello statuto dell'Associazione CONF SERVIZI-CISPEL Sardegna, deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10, entreranno in vigore immediatamente. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle imprese ed agli enti associati entro 15 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Art. 25 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 12) comma i).